

2) Se la garanzia fornita in una domanda di pagamento nazionale in merito alla qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 13, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665⁽¹⁾, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, rientri tra le informazioni di cui all'art. 11, n. 1, seconda frase, in combinato disposto con l'art. 3, del suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 351, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 5 aprile 2005

(Causa C-153/05)

(2005/C 143/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 5 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gerald Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE⁽¹⁾, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, in quanto ha ommesso di adottare, o comunque di comunicare alla Commissione, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione della detta direttiva;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 28 settembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 85, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con ordinanza 28 gennaio 2005 nel procedimento Winfried L. Holböck contro Finanzamt Salzburg-Land

(Causa C-157/05)

(2005/C 143/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 aprile 2005, nel procedimento Winfried L. Holböck contro Finanzamt Salzburg-Land, il Verwaltungsgerichtshof, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali (artt. 56 CE e segg.) ostino ad una normativa nazionale vigente alla data del 31 dicembre 1993 (e rimasta in vigore anche dopo l'adesione dell'Austria all'Unione europea in data 1° gennaio 1995), ai sensi della quale i dividendi su azioni di società austriache vengono tassati in base ad un'aliquota pari alla metà dell'aliquota media applicabile al reddito complessivo, mentre i dividendi di una società per azioni con sede in un paese terzo (nella causa principale: la Svizzera), nella quale il debitore d'imposta detiene una partecipazione pari ai due terzi del capitale, vengono sempre tassati con la normale aliquota dell'imposta sul reddito.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 6 aprile 2005

(Causa C-158/05)

(2005/C 143/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 6 aprile 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braun e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.